



**Tribunale Ordinario di Treviso**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL GIUDICE MONOCRATICO**

Dr. Deli Luca

Pronuncia la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. \_\_\_\_\_ promossa da:

in persona del curatore, con sede in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso

dall'avv.to Franco Fabiani, giusta mandato a margine del ricorso in riassunzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to ]

**ATTORE**

contro:

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (già ANTONVENETA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Siena,**

**\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dagli avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in riassunzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to \_\_\_\_\_**

**CONVENUTO**



**CONCLUSIONI:  
PER L'ATTORE:**

*accogliere la formulata domanda attorea e, quindi, accertare e dichiarare la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché la illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto per l'effetto condannando la convenuta a pagare ovvero in via concorrente, ad accreditare sul rapporto credito/debitario ancora in essere tra le parti la somma di € 84.370,23 come accertata dall'esperito supplemento di relazione peritale oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.*

**PER LA CONVENUTA:**

*In via preliminare di merito:*

- 1. rigettarsi, perché prescritte, le domande di ripetizione, ex art. 2033 c.c., dei pagamenti eseguiti in data anteriore al 20.07.2000, ovvero in data anteriore al momento dell'effettiva ricezione da parte della Banca della missiva attorea del 20.07.2000, nonché le domande ripristinatorie e di rettifica degli addebiti in conto annotati prima della data indicata, ovvero di risarcimento del preteso danno sofferto;*
- 2. rigettarsi le formulate domande di ripetizione atteso che il pagamento riconducibile agli addebiti contestati costituisce adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.;*

*Nel merito:*

- 3. rigettarsi tutte le domande formulate dal ..... in Liquidazione in quanto non fondate, né provate.*

*In via subordinata:*

- 4. nel caso di accertato anatocismo degli interessi a debito, ricalcolare gli interessi con capitalizzazione semestrale o, in via subordinata, con capitalizzazione annuale e comunque fino al 30 giugno 2000, data a partire dalla quale la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è conforme a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000;*
- 5. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande*



*attoree, dichiararsi comunque la compensazione tra le somme eventualmente dovute da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con quelle che risulteranno definitivamente dovute al termine del giudizio dall'attrice alla Banca convenuta.*

*In ogni caso:*

*6. spese, diritti ed onorari di lite rifiuti. In via istruttoria:*

*7. rigettarsi tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate.*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 15.03.2011, la ditta \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio Banca Antonveneta Spa per sentirla condannare alla rettifica del saldo di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il numero \_\_\_\_\_ (ri-numerato \_\_\_\_\_) acceso presso la Filiale di Susegana (TV), esistente al momento dell'instaurazione del giudizio, annotando e versando in conto la somma di Euro 111.835,33 ovvero la maggiore o minore accertata all'esito dell'istruttoria.

In particolare, l'attore deduceva l'applicazione di interessi composti quantificandoli in Euro 32.738,86, l'applicazione di spese fisse di chiusura trimestrale del conto per Euro 2.133,53, l'applicazione di interessi oltre il tasso legale non pattuiti prima del 1993 per Euro 55.255,48, l'applicazione di CMS non pattuite per Euro 21.707,46.

Con comparsa di costituzione e riposta del 13.06.11 si costituiva in giudizio la Banca chiedendo, in via preliminare, il rigetto delle domande perché prescritte ovvero in quanto adempimento di obbligazione naturale; nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto.

Seguiva rituale scambio di memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c.



La causa veniva istruita mediante CTU contabile a cura del dott. Alberto Lazzar.

All'udienza del 09.04.2013 le parti formulavano osservazioni alla CTU chiedendo un'integrazione della stessa; l'istanza veniva rigettata e il processo rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.2.2015.

Con sentenza n. 2 del 09.01.2014 il Tribunale di Treviso dichiarava il fallimento della società attrice; il \_\_\_\_\_ provvedeva, quindi, a notificare alla Banca ricorso in riassunzione con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

All'udienza del 17.07.2014 le parti rinnovavano la richiesta di integrazione della perizia.

All'udienza del 30.09.2014 veniva esperito un tentativo di conciliazione, con invito alle parti di aderire alla proposta transattiva formulata entro la successiva udienza: solo la Banca aderiva alla proposta, mentre il Fallimento insisteva per l'integrazione della perizia.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza 03.12.14, rigettate le istanze di supplemento di CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 23.02.2016, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da fogli depositati telematicamente e venivano concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Dopo lo scambio degli scritti conclusivi, con ordinanza dell'11.07.2016, la causa veniva rimessa in istruttoria e veniva disposto un supplemento di consulenza contabile sul conto corrente dedotto in giudizio, con incarico



per il CTU di procedere alla rideterminazione del saldo fino alla data del 31.3.2010, tenendo conto anche delle operazioni successive al 30.6.2000.

L'integrazione di CTU, espletata per economia processuale sempre dal Dott. Lazzar, veniva depositato in data 20.12.2016.

All'udienza del 30.3.2017 le parti precisavano le epigrafate conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione della Banca di prescrizione.

Sul tema, si rammenta che i versamenti effettuati dal correntista in conto corrente si distinguono in solutori e ripristinatori: i primi, effettuati a fronte di importi extra fido, configurano veri e propri pagamenti e, dunque, il termine decennale di prescrizione per la ripetizione dell'indebitto decorre dal momento della loro esecuzione; i secondi, che si collocano all'interno del fido accordato al cliente, non possono essere configurati come veri e propri pagamenti in quanto non modificano la provvista concessa al correntista, sicché il termine prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto, momento nel quale si perfezionano i pagamenti (Cass. S.U. n. 24418 del 02.12.10); quanto all'onere della prova, i versamenti eseguiti in corso di rapporto su conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens, sicché grava sulla Banca l'onere di dimostrare il carattere solutorio dei versamenti (Cass. n. 4518/2014).

Nel caso di specie, posto che il conto corrente oggetto di causa risultava esistente nel momento dell'introduzione del giudizio, circostanza pacifica e



dedotta da entrambe le parti, gli unici versamenti che, in astratto, possono essere prescritti per decorso del termine decennale, risultano essere quelli solutori.

Sotto tale profilo, non è stato possibile per il CTU verificare se i versamenti effettuati dall'attore fossero coperti dall'eccepta prescrizione, in considerazione della mancata produzione da parte della Banca degli estratti conto dettagliati (cfr. pag. 10 elaborato peritale e pag. 15 supplemento perizia).

Ne consegue che la Banca non ha adempiuto al proprio onere di indicare specificatamente e provare quali pagamenti avessero natura solutoria e che, pertanto, l'eccezione de qua va respinta.

Sempre in via preliminare, la Banca ha eccepito l'irripetibilità dei pagamenti effettuati dal correntista in relazione agli addebiti contestati in quanto adempimento di obbligazione naturale.

La doglianza è infondata: difettano infatti i presupposti tipici dell'obbligazione ex art. 2034 c.c., ovvero sia la spontaneità dell'adempimento e l'esistenza di un dovere morale o sociale.

Per altro verso, la Banca deduce il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda, per aver prodotto solo i riassunti scalari e non gli estratti conto integrali.

La censura è infondata.

Invero, la documentazione contabile prodotta dall'attore risulta idonea a sostenere la domanda svolta in giudizio, tanto che ha consentito il CTU di svolgere l'incarico peritale assegnato, portando ad una valida ricostruzione dei rapporti di conto corrente.

In tal senso va osservato che il metodo cd. sintetico, pur non consentendo



un'analitica e giornaliera ricostruzione dei movimenti di conto, nondimeno è attendibile ove, come nel caso di specie, sia supportato da dati di partenza oggettivi.

Pertanto, a fronte della documentazione prodotta dall'attore (cfr. docc. da 3 a 53) e del risultato sufficientemente certo raggiunto dal CTU, sarebbe stato onere del convenuto che contesta le conclusioni della consulenza dimostrare in quale misura i calcoli della CTU debbano essere rivisti, eventualmente producendo analitica documentazione.

Ciò premesso, la causa è stata istruita tramite CTU contabile e supplemento di CTU, entrambi a cura del Dott. Alberto Lazzar; gli elaborati peritali, vengono posti alla base della presente decisione in quanto ritenuti logici, completi e attendibili.

In particolare il C.T.U. ha proceduto, con metodologia esente da vizi, a verificare il Tasso di Interesse Effettivo Globale, l'applicazione di Commissioni di Massimo Scoperto, l'importo degli eventuali interessi anatocistici e le spese di chiusura periodica del conto.

Quanto al TEG praticato durante il rapporto, ponendolo in confronto con i tassi soglia previsti per l'usura, è emerso che la Banca non ha mai superato le soglie usurarie (sul punto tabelle allegate sub. 2 supplemento CTU).

**Con riferimento invece alle CMS, premesso che nel contratto in atti non è indicata la cadenza e le modalità di calcolo, ma solo la misura percentuale della commissione, l'ammontare complessivo delle CMS addebitate è pari ad Euro 31.655,79 (cfr. pag. 12 integrazione elaborato peritale).**

**Per quanto concerne le spese di chiusura anticipata del conto, conside-**



rato che non risulta alcuna pattuizione contrattuale sul punto, l'ausiliario del Giudice ha determinato le stesse in complessivi Euro 3.387,29 (solo spese fisse di chiusura trimestrale del conto) ovvero Euro 13.103,95 (tutte le spese trimestrali).

Ebbene, posto che l'attore nell'atto introduttivo ha azionato esclusivamente le spese trimestrali relative alla chiusura del conto, in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, vanno accertate come indebite solo le prime.

Quanto infine all'anatocismo, il CTU ha concluso che, nel corso del rapporto, è stato addebitato al correntista un maggior importo pari ad Euro 37.030,38 (cfr. pag. 13 e ss).

Sul punto, le deduzioni della Banca risultano infondate: infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, gli interessi a debito devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. S.U. n. 24418 del 2.12.10).

Parimenti non può trovare accoglimento la tesi esposta dall'istituto di credito per la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera del C.I.R.C. del 09.02.2000 (in particolare l'art. 7).

Invero, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 co. 3 D.lgs n. 342/99, fondamento giuridico dell'art. 7 della Delibera suddetta, atto di normazione secondaria.

**In conclusione, va accolta la domanda di parte attrice di accertamento degli addebiti illeciti sul rapporto di conto corrente , per complessivi €**





**72.073,46.**

Quanto all'interesse ad agire, che la convenuta afferma non sussistere è indubbio che il conto corrente *de quo*, all'avvio del contenzioso, era certamente aperto: in tal contesto la attrice non poteva certo promuovere una azione ripetitoria.

Tuttavia, per la società allora in bonis, il richiesto accertamento con rideterminazione del saldo o con la quantificazione degli indebiti avrebbe ripristinato, in misura pari agli stessi indebiti, *quella parte della provvista solo nominalmente indisponibile per la correntista perché dissimulata dalle pratiche contestate.*

Risulta pertanto evidente l'interesse ad ottenere tale accertamento: nel caso di esito positivo il correntista non avrebbe dovuto ricorrere ad alternative forme di finanziamento (il cui costo sarebbe stato tra l'altro maggiorato a motivo della nominale presenza di una esposizione verso il sistema creditizio), ma avrebbe utilizzato la provvista riemessa una volta "scoperti" gli indebiti.

Quanto al fallimento, poi subentrato, rileva esattamente la difesa di parte attrice *l'interesse ad agire è ancora più attuale ... perché la emersione di un indebiti riferibile ad un conto, la cui nominale posizione debitoria potrebbe esser stata oggetto di insinuazione, nella massa, ad opera della banca, permette una più corretta quantificazione del passivo fallimentare, con una conseguentemente più corretta liquidazione dell'attivo a favore dei creditori della massa.*

*Basta osservare come il conto, al netto degli indebiti, non sarebbe stato nemmeno passivo per il correntista, ma attivo.*



*Il fallimento ha, allora, un credito nei confronti dell'istituto e non un debito!*

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste interamente a carico della convenuta in ragione della soccombenza dell'istituto di credito e considerato altresì che la condotta illecita di quest'ultima ha determinato l'instaurazione del presente giudizio.

Parimenti le spese della C.T.U. e dell'integrazione dell'elaborato peritale, rispettivamente liquidate in Euro 6.000 ed Euro 3.750,00 – oltre IVA ed accessori per legge, vanno poste definitivamente e integralmente a carico della convenuta.

Vanno del pari rimborsate le spese di ctp attoreo, sia pure in misura ridotta rispetto all'importo richiesto . Considerato infatti il limitato apporto del consulente di parte attrice , che non ha formulato alcun rilievo limitandosi ad una mera adesione alle conclusioni del ctu si ritiene congruo l'importo di euro 1000,00.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 30000449/11, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta: accerta e dichiara la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, nonché la illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e per l'effetto accerta che nel rapporto di conto corrente, già



pendete tra BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (già AN-  
TONVENETA S.P.A.), ed ora

è stata addebitata illegittimamente

la somma complessiva di € 72.073,46

Condanna la convenuta in favore dell'attore le spese di lite, che si liquidano  
come segue:

- Fase Compenso

Fase di studio della controversia € 1.215,00

Fase introduttiva del giudizio € 775,00

Fase istruttoria e/o di trattazione € 3.780,00

Fase decisionale € 2.025,00

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 7.795,00

#### PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 € 7.795,00

Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.169,25

Totale € 8.964,25 oltre iva e cpa,

nonché le spese del ctp attoreo , nei limiti di euro 1.000,00.

Pone definitivamente e per l'intero a carico di parte convenuta le spese per  
CTU e per supplemento di CTU, già liquidate

Treviso, li 17.11.2017

Il Giudice Unico

(Deli Luca)

